

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Cause relative a diritti di obbligazione: come proporre correttamente l'eccezione di incompetenza**

*Va dato seguito al principio secondo cui, per le cause relative a diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza deve concernere tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 (o 19) e 20 c.p.c. ed essere formulata con l'indicazione dei giudici competenti in relazione a ciascuno dei criteri stessi; con la conseguenza che quando l'eccezione d'incompetenza territoriale è formulata con riferimento al solo criterio del foro generale delle persone fisiche o giuridiche resta radicata la competenza del giudice adito con riguardo ai fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. Ciò avviene pure qualora in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente contesti la competenza per territorio derogabile del giudice adito con riguardo al foro generale delle persone giuridiche sull'assunto che egli sia una persona giuridica e non una persona fisica in quanto, così facendo, non contesta, in relazione al disposto dell'art. 18 c.p.c., i criteri di collegamento del luogo di residenza e di domicilio del convenuto.*

## **Tribunale di Lucca, sentenza del 2.7.2015, n. 1212**

*...omissis...*

xxxx

A fondamento dell'opposizione eccepiva, per un verso, che il decreto opposto era nullo siccome emesso da giudice incompetente per territorio per essere competente il Tribunale di Trapani, nella cui circoscrizione aveva la propria sede, furono conclusi i contratti di vendita e doveva essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, e, per altro verso, che niente doveva in ragione dell'inadempimento della controparte, che aveva fornito merce viziata: in particolare, gli smalti e i xxxxx lamentato da diversi clienti, erano privi di consistenza, non solidificavano e col tempo si scrostavano.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, contrastando punto per punto l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.

La causa era istruita con prova per testi e CTU e trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2015.

L'eccezione d'incompetenza per territorio derogabile, prima ancora che essere infondata, come sostenuto correttamente dalla società opposta, è stata proposta male.

Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata della corte di cassazione, che per le cause relative a diritti di obbligazione - come il giudizio in esame - l'eccezione di incompetenza deve concernere tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 (o 19) e 20 cod. proc. civ. ed essere formulata con l'indicazione dei giudici competenti in relazione a ciascuno dei criteri stessi. Con la conseguenza che quando l'eccezione d'incompetenza territoriale è formulata con riferimento al solo criterio del foro generale delle persone fisiche o giuridiche, resta radicata la competenza del giudice adito con riguardo ai fori alternativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ., rispetto ai quali il convenuto/opponente non ha assolto l'onere di una specifica contestazione (Cfr., fra tante, Cass. civ. 22/11/2007, n. 24277; Cass. civ. 22/11/2000, n. 15101; Cass. civ. 5/3/1988, n. 2307; Cass. civ. 25/11/1986, n. 6934). Nel caso di specie l'opponente ha contestato la competenza per territorio derogabile del giudice adito con riguardo al foro generale delle persone giuridiche sull'assunto, invero infondato, che egli sia una persona giuridica e non una persona fisica (Cfr., in termini, Cass. civ. 19/9/2014, n. 19735; Cass. civ. 20/8/2012, n. 14571). In questo modo facendo non ha contestato, in relazione al disposto dell'art. 18 c.p.c., i criteri di collegamento del luogo di residenza e di domicilio del convenuto. Ne discende che per ciò soltanto la competenza del tribunale di Lucca è radicata correttamente.

Inoltre, l'obbligazione dedotta in giudizio è un'obbligazione di pagamento di una somma di danaro liquida, sicché il luogo d'esecuzione dell'obbligazione, giusta la previsione dell'art. 1182, co. 3 c.p.c., è il domicilio del creditore. Al riguardo, è all'evidenza errata la tesi dell'opponente secondo cui il credito diverrebbe illiquido in presenza della contestazione del compratore sull'esistenza di vizi della merce venduta (così in atto d'opposizione). Tale contestazione attiene al merito della pretesa creditoria e non è idonea a trasformare la natura dell'obbligazione pecuniaria, da "portable" in "querable".

L'eccezione d'inadempimento va respinta, siccome è rimasto sfornito di prova l'asserto difensivo dell'esistenza di vizi nella merce comprata.

Il teste xxx dipendente dell'opponente, non ha riferito per scienza diretta, ma ha ricordato (peraltro in maniera generica) di lamentele di alcuni clienti in ordine all'esistenza di vizi.

I testi xxxxx artigiani edili che si rifornivano presso il negozio dell'opponente, con riguardo a pochi chili di prodotto a fronte di quello oggetto delle fatture (pochi chili di smalto e alcuni litri di pittura ad acqua), hanno confermato le problematiche lamentate dall'attrice; la loro deposizione non consente di comprendere, tuttavia, se le problematiche lamentate dipendessero dalle merci prodotte dall'opposta oppure da un'errata preparazione dei sottofondi o dalle condizioni climatiche (ad esempio, temperature elevate) di stesura dei prodotti (sul punto si rimanda alla xxx In un caso addirittura lo smalto fu applicato su supporti preparati da altri (v. deposizione xxxx.).

L'espletata CTU ha rilevato che i prodotti ancora giacenti presso il magazzino dell'opponente sono ormai scaduti da tempo, sicché è inutile effettuare ogni accertamento sugli stessi, come condiviso xxx Inoltre, ha evidenziato come in difetto di un esame diretto delle applicazioni difettose dei prodotti non sia possibile stabilire con certezza o solo elevato grado di probabilità se i difetti sono imputabili al prodotto o alle modalità di stesura.

In conclusione, posto che per il principio di vicinanza l'onere della prova dell'esistenza dei vizi gravava sull'opponente (che, avendo la materia disponibilità di una parte dei beni ed avendo avuto notizia di lamentele da parte di alcuni clienti, avrebbe potuto nell'immediatezza richiedere un accertamento tecnico preventivo) e rilevato che, per le ragioni sopra dette, tale prova non è stata offerta, l'eccezione d'inadempimento va respinta, con conseguente rigetto dell'opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo disattesa la notula in atti che richiede compensi eccessivi a fronte della scarsa complessità della lite e del valore della stessa, sicché non appare giustificato scostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento.

Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell'opponente.

p.q.m.

Il tribunale, pronunciando in via definitiva, così decide: respinge l'opposizione; xx a pagare a Mxxxxxxx le spese di lite che si liquidano in euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti); pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell'opponente.